



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2011, proposto da:

Soc Airport Shuttle Express Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Giovanni Panarisi, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana N. 58;

contro

Comune di Grottaferrata, in persona del Sindaco in carica;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Federnoleggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, via della Giuliana N. 58;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Grottaferrata di cui al prot. n. 4639 dell'1.2.2011, con il quale è stata disposta la sospensione per trenta giorni, a fare data dal 14.3.2011, dell'autorizzazione n. 4 per l'esercizio di noleggio auto con conducente;

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per il risarcimento dei danni conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che la questione necessita dell'approfondimento tipico della fase di merito atteso che la controversia attiene a profili di compatibilità costituzionale e comunitaria della normativa posta a fondamento del provvedimento impugnato;

- che, fino alla data di definizione del merito, appare opportuno sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 55 del D.lgs n. 104 del 2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 ottobre 2011.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)